



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 34168 del 9 febbraio 2016

Oggetto: *Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Art. 71, comma 6 – Requisiti professionale per attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria all'attività principale*

Si fa riferimento alla richiesta di parere pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se nel caso di apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria ad una attività principale di cui all'articolo 88 del Regio Decreto n. 773 del 1931, nello specifico una sala dedicata videolottery (VLT), sia necessario il possesso del requisito professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Precisa, altresì, che l'attività di somministrazione in parola non è dotata di ingresso autonomo e che l'accesso alla sala videolottery è consentito esclusivamente ai maggiori d'età come da vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare, richiama l'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147 del 2012, con il quale è stata riformulata l'alea del comma 6 dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, sopprimendo, tra le altre modifiche apportate, la locuzione "*anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone*".

Per effetto di tale soppressione non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato articolo 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.

Con riferimento, nello specifico, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti.

Trattasi, in sostanza, delle attività svolte:

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;



- e) nelle mense aziendali e negli spazzi annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Il medesimo requisito professionale deve invece continuare ad essere richiesto nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

- a) al domicilio del consumatore;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago.

Fermo quanto sopra, considerato che nel caso oggetto della richiesta di parere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è accessoria all'attività prevalente di sala videolottery, il requisito professionale deve essere richiesto.

Peraltro, nel caso di specie, l'accesso ai locali, nei quali si svolgono le attività in discorso, è consentito ad un pubblico indifferenziato, anche se, ai sensi della normativa vigente, maggiorenne, in quanto non è richiesto alcun titolo di ingresso o tessera soci.

Soltanto qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia accessoria ad un'attività principale di trattenimento e svago, alla quale può accedere solo una cerchia determinata di persona (a titolo esemplificativo, nel caso di una discoteca, un teatro o sala cinematografica), la scrivente ha già avuto modo di precisare con parere n. 8562 del 17 gennaio 2013, che esse rientrano fra quelle fruibili solo previo possesso di un titolo di ingresso e quindi non assoggettabili all'obbligo del possesso del requisito professionale in parola.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)